



IL TRIBUNALE DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. <...> del R.G.V.G. dell'anno <...> avente ad oggetto domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, introdotto

DA

S. B. A. R., rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso depositato in data 10.4.2014, dall'avv. <...>, elettivamente domiciliato nel suo studio in <...>

RICORRENTE

CONTRO

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Come da ricorso depositato in data 10.4.2014.

FATTO E DIRITTO

1. **S. B. A. R.**, nato in Ghana, con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.4.2014, ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale, neppure ravvisando i presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente ha censurato la pronuncia della Commissione, ritenendola erronea nel merito; ha chiesto, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, gli fosse



riconosciuto lo *status* di rifugiato o, in via subordinata, che gli fosse concessa la protezione sussidiaria o umanitaria; che l'Ente resistente fosse condannato al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

In data 2.10.2014 si è costituito in giudizio il **Ministero dell'Interno**, depositando fascicolo di parte contenente una memoria difensiva e documenti allegati ed opponendosi al ricorso avversario.

La procedura, istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'audizione del ricorrente, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1.12.2015.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2.1. Il ricorrente ha riferito alla Commissione:

- di essere stato scoperto, nel 2008, mentre intratteneva una relazione omosessuale con il cugino;
- di essere fuggito per timore di essere ucciso dal padre, che, essendo un *imam*, non aveva mai accettato l'omosessualità del figlio.

Nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi a questo Tribunale, all'udienza del 10.3.2015, il ricorrente non solo ha confermato le circostanze riferite alla Commissione, ma ha anche manifestato la sua disponibilità ad entrare in contatto con associazioni costituite a tutela degli interessi degli omosessuali.

Il Tribunale, vista la disponibilità del ricorrente, ha rinviato la causa all'udienza successiva, invitando il richiedente asilo a produrre una relazione proveniente dagli enti con cui fosse *medio tempore* riuscito ad entrare in contatto.

All'udienza del 3.7.2015, il procuratore del ricorrente ha prodotto una dichiarazione rilasciata dall'associazione Arcigay - Comitato di Catania dalla quale risultava che il ricorrente aveva partecipato



assiduamente dall'Aprile 2015 alle attività del gruppo ed aveva anche ricevuto la tessera di iscrizione al Comitato.

All'udienza del 15.9.2015, il ricorrente, nuovamente sentito dal Tribunale, ha affermato di essere ancora in contatto con l'Arcigay di Catania ed ha precisato di avere ricevuto minacce di morte in Ghana a causa della sua condizione.

2.2. Ritiene il Giudicante di dover disattendere, alla luce degli elementi sin qui raccolti, la valutazione di non credibilità del ricorrente espressa dalla Commissione.

Invero, a mente dell'art. 3, comma 5 d. lgs. 19.11.2007, n. 251, *"Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. ((Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.))"*.

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato,



al punto n. 58, che "nell'ambito delle verifiche compiute dalle autorità competenti, in virtù dell'articolo 4 di detta direttiva (n.d.r., direttiva 2004/83/CE) **quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della medesima direttiva**".

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.

Tale norma - si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 - "costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, **il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova**, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese".

Orbene, nel caso di specie, si ritiene che i presupposti cumulativamente richiesti dal citato art. 3, comma 5,



riproduttivo dell'art. 4 della direttiva 2004/83/CE, si siano verificati.

Ed invero:

a) "Il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda".

Il ricorrente ha fornito alla Commissione un racconto dettagliato della sua vicenda, precisando le sue esatte generalità; il percorso di studi.

Altrettanto circostanziato è stato il racconto reso dal ricorrente nel corso della sua audizione dinanzi al Tribunale.

Al riguardo, si sottolinea che il ricorrente si è presentato per ben due volte in Tribunale al fine di rendere dichiarazioni utili in merito alla sua domanda di protezione.

b) "Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti".

Il ricorrente ha prodotto i documenti che è riuscito a procurarsi in corso di causa (cfr. certificato rilasciato dall'Associazione Arcigay di Catania), collaborando fattivamente con l'Autorità Giudiziaria nell'accertamento dei fatti processuali.

c) "Le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso".

Le circostanze allegare dal ricorrente ed in particolare il timore di subire minacce di morte da parte del padre appaiono coerenti e plausibili con il fatto che quest'ultimo, in quanto imam, non aveva mai accettato l'omosessualità del figlio.

Tali circostanze appaiono inoltre coerenti e plausibili con la situazione generale del Paese di provenienza.

L'articolo 105, Capitolo 6 del Codice Criminale del 1960 stabilisce che "Chiunque sia colpevole di una conoscenza



carnale innaturale (a) con una persona priva di consenso, è colpevole di un crimine di primo grado; (b) con una persona consenziente, o con un animale, è colpevole di un'infrazione".

Secondo il Country Reports on Human Rights Practices 2014 del Dipartimento di Stato U.S.A. (in www.refworld.org oppure in www.ecoi.net), in Ghana le persone lesbiche, gay bisessuali e transgender (LGBT) incontrano diffuse discriminazioni in ambito lavorativo e scolastico e sono esposte a vessazioni da parte della polizia.

La polizia locale tende, inoltre, a non svolgere indagini sui crimini commessi contro le persone LGBT.

In prigione, le persone omosessuali vanno spesso incontro ad abusi fisici e sessuali.

Il Governo, allo stato, non pare avere adottato misure per punire gli autori di abusi e violenze ai danni di persone LGBT.

In Agosto, la polizia nella città di Walewale, capitale del Distretto di West Mamprusi, nel nord del Paese, ha arrestato un ragazzo di 21 anni perché sospettato di essere omosessuale. La Polizia ha affermato che l'arresto era nell'interesse del ragazzo, giacché i residenti della città avevano giurato che lo avrebbero ucciso insieme alla sua famiglia, se non fosse stato allontanato dalla comunità.

Sebbene non siano stati riportati casi di violenze di polizie contro i LGBT, le intimidazioni e il clima di ostilità verso i LGBT sono ritenuti probabili fattori che inducono le vittime a non denunciare gli abusi.

2.3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si può concludere per un giudizio di complessiva attendibilità del richiedente asilo, anche avuto riguardo al comportamento mostrato in udienza dal ricorrente (art. 116, comma 2 c.p.c.).



Ritiene, perciò, il Giudicante che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore dell'odierno ricorrente, essendo fondato il timore che, in caso di suo rientro in Ghana egli possa andare incontro a persecuzioni in ragione del suo orientamento sessuale.

Ciò é, del resto, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In una fattispecie analoga, infatti, la Suprema Corte ha affermato che, quando le persone di orientamento omosessuale siano costrette a violare la legge penale del proprio paese e esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò "costituisce una grave ingerenza nella vita privata che compromette grandemente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta" (Cass. 20.9.2012, n. 15981)

3. Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il **Ministero dell'Interno**, pur costituendosi in giudizio, non ha sostanzialmente contrastato la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, visto l'art. 19 d. lgs. 1.9.2011, n. 150, così provvede:



- 1) riconosce a **S. B. A. R.**, nato in Ghana, il <...>, lo *status* di rifugiato;
 - 2) compensa integralmente le spese di lite;
 - 3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
- Così deciso in Catanzaro, il 7.12.2015.

Il Giudice
Dott. Antonio Scalera